

	PREMESSO	
-	Che con Deliberazione n. /....., a conoscenza delle parti,	
	l'Azienda ha indetto Procedura aperta telematica Europea, ai sensi degli	
	artt. 25-71 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l'affidamento della fornitura, in	
	service full risk, di sistemi per macerazione per l'eliminazione di rifiuti di	
	origine biologica, di relativo materiale di consumo monouso e supporti,	
	occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, con applicazione del criterio	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del	
	miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. 36/2023	
	s.m.i., a lotto unico. per un importo complessivo quinquennale a base d'asta	
	di € 583.107,23 - Iva esclusa (di cui € 2.600,00 di Costi della sicurezza da	
	interferenze non soggetti a ribasso), per la durata di mesi 60 (sessanta), oltre	
	eventuale proroga di 12 (dodici) mesi, con clausola risolutiva in caso di	
	aggiudicazione di gare aggregata/regionale e/o Convenzione/AQ Consip.	
-	Che con Deliberazione n. /....., a conoscenza delle parti e da	
	queste integralmente recepite, è stata aggiudicata, alla Società	
	, la fornitura, in service full risk, di sistemi per	
	macerazione per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica, di relativo	
	materiale di consumo monouso e supporti, occorrenti all'Azienda S.L. di	
	Viterbo, per la durata di 60 (sessanta) mesi, ad un importo complessivo	
	quinquennale pari a € - Iva esclusa (ALLEGATO N° 2 – Copia	
	Offerta Economica n. del.....)	
-	Che le parti dichiarano che la Documentazione di Gara (Disciplinare di gara,	
	Capitolato Tecnico, Capitolato Speciale d'Oneri, Offerta Tecnica, di cui	
	Relazione Tecnico-organizzativa-illustrativa - DUVRI) risulta loro nota e agli	
		- Pag. 2 di 26 -

stessi fanno espresso riferimento, intendendosi integralmente recepiti nel presente contratto, anche se non totalmente allegati;

-	Che l'aggiudicataria, ha presentato la documentazione necessaria ad
	integrare il contratto ed ha, altresì, fornito regolare cauzione definitiva a
	mezzo polizza fideiussoria n. del, contratta
	con, e con validità sino alla scadenza contrattuale
	(ALLEGATO N° 3 – Copia Polizza Fideiussoria n.....
	del.....).

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO, IMPORTO E DURATA

Oggetto del presente contratto è la fornitura, in service full risk, di sistemi per macerazione per l'eliminazione di rifiuti di origine biologica, di relativo materiale di consumo monouso e supporti, occorrenti all'Azienda S.L. di Viterbo, per la durata di 60 (sessanta) mesi, ad un importo complessivo quinquennale pari a € - Iva esclusa. (**ALLEGATO N° 2**).

Nel dettaglio la presente fornitura ha ad oggetto:

a) Fornitura in regime di service full risk, per la durata di anni cinque (5), di n° 34 maceratrici, e relativo materiale di consumo e supporti, occorrenti alla ASL di Viterbo comprensivo di noleggio delle apparecchiature, dell'installazione, di ogni accessorio e di quant'altro dovesse risultare necessario per il regolare, corretto e sicuro uso e funzionamento delle Apparecchiature fornite; nel rispetto di quanto richiesto nel Capitolato

Tecnico: A.	CARATTERISTICHE	TECNICHE	MACCHINE
MACERATRICI”–	“DICHIARAZIONE	DI	CONFORMITÀ E

	<i>CERTIFICAZIONI CE”;</i>	
	b) L'erogazione di Servizi Accessori di manutenzione full risk ed assistenza	
	tecnica sulle apparecchiature fornite per l'intero periodo del service,	
	comprensivi anche della fornitura di apparecchiature sostitutive; come	
	dettagliato al Paragrafo “SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA	
	TECNICA” del Capitolato Tecnico;	
	c) Fornitura in acquisto di materiale di consumo monouso necessario per il	
	corretto utilizzo e supporti pluriuso, come dettagliato nei Paragrafi:	
	<i>B. CARATTERISTICHE TECNICHE CONSUMABILI -</i>	
	<i>C. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI SUPPORTI E DISTRIBUTORI</i>	
	del Capitolato Tecnico.	
	Durante il periodo contrattuale l'Affidatario dovrà garantire il rispetto dei	
	livelli di servizio di cui alla Documentazione di gara e di cui all'offerta	
	depositata.	
	<i>MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE (Art. 120</i>	
	<i>D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.)</i>	
	<u>Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto</u>	
	<u>(Art. 120 c. 9 D.lgs. 36/2023 e s.m.i.):</u> qualora in corso di esecuzione si renda	
	necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla	
	concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può	
	imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.	
	In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del	
	contratto.	
	<u>Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a)</u>	
	<u>D.Lgs. n. 36/2023:</u> la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto	
		- Pag. 4 di 26 -

in corso di esecuzione, nei seguenti casi: ulteriori esigenze, anche eventualmente connesse a scelte strategiche di natura logistico-strutturale-organizzativa, in virtù delle quali emergano necessità aggiuntive dei sistemi oggetto d'appalto nell'ambito dei siti già identificati in Capitolato Tecnico e/o in altre strutture aziendali.

La portata della modifica consentita non potrà superare il 30% del valore di aggiudicazione.

REVISIONE PREZZI

Si rimanda integralmente all'Art. 3.2 del Disciplinare di gara, a conoscenza delle parti.

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 5 anni,
decorrenti dalla data dell'ultimo collaudo positivo sulle tecnologie
richieste, rilasciato per competenza istituzionale della UOC Ingegneria
Clinica.

Opzione di proroga del contratto (art. 120, c.10 D.Lgs. n. 36/2023): la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 12 (dodici) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e

condizioni previsti nel contratto.

ART. 2 – LUOGO E TEMPISTICHE DI CONSEGNA E

INSTALLAZIONE

MACERATRICI

Le forniture dovranno essere consegnate ed installate, chiavi in mano, presso i seguenti presidi:

- n°23 presso il Polo Ospedaliero Santa Rosa di Viterbo, strada Sammartinese snc 01100 Viterbo;

- n°3 presso il Polo Ospedaliero Operatorio di Tarquinia, viale Igea 1 01016 Tarquinia;

- n°3 presso il Polo O. di Civita Castellana, Via Vincenzo Ferretti, 169, 01033 Civita Castellana VT;

- n°1 presso il Polo O. di Acquapendente, Via Cesare Battisti, 68, 01021 Acquapendente VT;

- n°2 per ODC di Montefiascone, Via Donatori di Sangue, 19, 01027 Montefiascone VT;

- n°2 per ODC di Ronciglione, Via dell'ospedale di Sant'Anna, 17, 01037 Ronciglione VT.

La consegna e l'installazione chiavi in mano dovranno avvenire entro e non oltre 45 giorni solari dalla ricezione della sottoscrizione del contratto di fornitura, salvo tempistiche inferiori indicate nell'offerta tecnica dall'impresa medesima.

L'impresa dovrà assicurare la compatibilità delle Apparecchiature con i supporti e con la preesistente impiantistica dell'Azienda. L'impresa dovrà effettuare, a propria cura e a proprie spese, tutte le modifiche e/o adeguamenti

	ai supporti e alla preesistente impiantistica dell'Azienda, nel caso in cui ciò	
	sia necessario a garantire il funzionamento delle Apparecchiature, previa	
	autorizzazione dell'Azienda medesima.	
	Contestualmente alla consegna delle apparecchiature, l'impresa dovrà fornire	
	il manuale d'uso in lingua italiana, anche su supporto informatico, il manuale	
	del sistema operativo in lingua italiana e, ove occorra, le licenze d'uso.	
	<u>MATERIALE DI CONSUMO</u>	
	I materiali di consumo dovranno essere consegnati presso le farmacie dei	
	presidi di riferimento ai medesimi indirizzi di cui all'oggetto.	
	I Materiali di Consumo dovranno essere consegnati dal Fornitore alla	
	Farmacia del Presidio Ospedaliero richiedente solo ed esclusivamente a	
	seguito dell'invio da parte della stessa, dell'apposito Ordine di Acquisto. Gli	
	anzidetti ordini saranno trasmessi dalla Farmacia al Fornitore tramite NSO. La	
	proprietà dei prodotti verrà acquisita dall'Azienda con le singole consegne. Il	
	rischio di perdite, deterioramenti e perimenti dei beni prima delle consegne è,	
	dunque, a carico dell'Appaltatore. Ciascun Ordine di Acquisto relativo a	
	Materiale di Consumo conterrà: il numero progressivo dell'ordine (prodotto	
	dal sistema informativo aziendale), i dati del fornitore aggiudicatario della	
	fornitura, il termine di consegna, la tipologia ed il quantitativo degli articoli	
	da consegnare/reintegrare, il luogo di consegna degli stessi, l'importo totale	
	dell'ordine. Le consegne dovranno essere effettuate, esclusi i giorni festivi,	
	rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00.	
	Il termine massimo di consegna dei Materiali di Consumo è da intendersi pari	
	a 7 giorni solari dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto, salvo tempistiche	
	più brevi indicate dall'Appaltatore in offerta. In caso di ritardo, si applicherà	
		- Pag. 7 di 26 -

l'apposita penale prevista dal Capitolato Tecnico.

I prodotti consegnati dovranno avere una validità e scadenza non inferiore ai $\frac{3}{4}$ della durata complessiva del prodotto medesimo.

Qualora i Materiali di Consumo consegnati dovessero risultare difettosi, gli stessi dovranno essere sostituiti, a cura e spese dall'Aggiudicatario, entro e non oltre il termine massimo di 3 giorni solari dalla richiesta, pena l'applicazione di apposita penale, ai sensi di quanto previsto dal Capitolato Tecnico. Nei casi di cui sopra, l'Azienda si riserverà, altresì, di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'acquisto, presso altre imprese, dei Materiali di Consumo non consegnati ovvero non sostituiti, con addebito al Fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezioni di sorta da parte del medesimo e salvo, in ogni caso, l'eventuale risarcimento di ogni danno conseguente subito dalla Stazione Appaltante (ex art. 1382 C.C.).

ART. 3 - COLLAUDO TECNOLOGIE

Ai fini dell'attivazione e della messa in esercizio, la ASL Viterbo, entro 15 (quindici) giorni dalla consegna/installazione di cui al precedente paragrafo, procederà con le attività di collaudo. In particolare, ASL Viterbo procederà a verificare, per ciascuna Apparecchiatura fornita, la funzionalità e la conformità rispetto a tutte le condizioni previste dal Capitolato Tecnico Tecnico, dalla offerta tecnica presentata dall'impresa, dalle vigenti norme, dagli standard e dalle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Il Collaudo Iniziale avrà luogo alla data che sarà indicata dalla ASL in una apposita comunicazione che sarà trasmessa all'impresa. In caso di mancata presentazione dell'impresa, troveranno

applicazione le penali previste dal Capitolato Tecnico Tecnico.

I riferimenti ASL per l'organizzazione della consegna e del collaudo sono
quelli della UOC Ingegneria Clinica, ed in particolare: Camilla Valentini,
camilla.valentini@asl.vt.it e/o Ing. Elisa Trifolelli elisa.trifolelli@asl.vt.it.

Il Collaudo Iniziale avverrà in contraddittorio tra l'impresa ed esponenti dell'Azienda, appartenenti all'UOC Ingegneria Clinica e dell'UOC destinataria delle Forniture. Si intendono incluse nelle operazioni di collaudo anche tutte le verifiche documentali ed elettriche da parte dell'UOC Ingegneria Clinica, ed il test di accettazione. Alla conclusione delle attività sopra citate, sia in caso di esito positivo che negativo, sarà predisposto dall'Azienda apposito verbale di Collaudo Iniziale. Nell'ipotesi di esito negativo, l'impresa dovrà ritirare e sostituire le Apparecchiature risultate difettose (o una o più parti di esse) entro le tempistiche dichiarate nell'offerta tecnica e comunque non oltre 48 ore lavorative dalla conclusione delle attività di collaudo. Il collaudo di cui trattasi dovrà essere ripetuto entro il termine che sarà indicato dall'Azienda nell'apposito verbale. In caso di mancato o ritardato adempimento troveranno applicazione le penali previste dal Capitolato Tecnico Tecnico. Al termine del collaudo tecnico, inizierà un "periodo di prova" dei maceratori e relativo materiale di consumo da effettuarsi presso due Unità Operative della durata massima di tre mesi, al fine di accertare l'effettiva rispondenza di quanto fornito al progetto presentato dalla Appaltatore ed al fine di verificare l'effettiva esecuzione del programma di formazione. Il periodo di prova viene gestito dai referenti dei reparti utilizzatori e dal Servizio Ingegneria Clinica.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui i referenti dell'Azienda

	Sanitaria riscontrino delle anomalie, possono concordare con l'Appaltatore un	
	ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest'ultima deve	
	correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le	
	anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno	
	dopo l'estensione del periodo di prova, L' ASL potrà procedere alla	
	risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che	
	l'Appaltatore possa sollevare alcuna obiezione.	
	In tal caso, come nel caso di collaudo negativo, l'Appaltatore:	
	- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata: decorso tale	
	termine, dovrà provvedere alla disinstallazione ed al ritiro dei dispositivi a	
	proprie spese. Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda nei tempi indicati al	
	ritiro dei dispositivi, L'Azienda Sanitaria, restituirà detti dispositivi a spese	
	dell'Appaltatore, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati	
	agli stessi nella fase di disinstallazione e trasporto;	
	- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni prodotte;	
	- dovrà rimborsare all'ASL VT il maggior costo derivante dall'acquisizione	
	della fornitura del servizio presso terzi per la somma eventualmente non	
	coperta dal deposito cauzionale che verrà comunque trattenuto in caso di	
	risoluzione del contratto. Il collaudo potrà intendersi concluso solo ad	
	integrale fornitura delle attrezzature e relativi componenti, accessori etc.,	
	nonché solo al recepimento della relativa completa documentazione cartacea,	
	inclusi atti comprovanti l'avvenuta corretta effettuazione del percorso di	
	formazione e dell'avvenuto ritiro/smaltimento, ove richiesto.	
	Esclusivamente al completamento della pratica di collaudo nelle sopraindicate	
	condizioni, la UOC competente potrà trasmettere copia dei documenti in	
		- Pag. 10 di 26 -

parola alla UOC E-Procurement, indispensabile ai fini della liquidazione delle competenze spettanti.

ART. 4 - FORMAZIONE

L'impresa dovrà inoltre garantire corsi di aggiornamento e di formazione del personale utilizzatore, sulla base di quanto previsto in offerta, inviando gratuitamente in luogo tecnici specializzati che dovranno fornire, a tutto il personale Asl addetto, tutti i necessari chiarimenti tecnici e le istruzioni per l'uso. La presenza dei tecnici specializzati dovrà prolungarsi sino all'acquisizione di una sufficiente conoscenza delle apparecchiature da parte del personale Asl preposto. Al termine dell'addestramento dovrà essere rilasciato al personale Asl un attestato che certifichi l'acquisizione della idonea conoscenza delle apparecchiature installate. L'impresa dovrà altresì garantire, per tutta la durata del contratto, la disponibilità di personale specializzato per ulteriori necessità di addestramento e/o per consulenze. Per tale scopo l'impresa dovrà definire un PIANO DI FORMAZIONE specifico e dedicato all'attività clinica per la ASL di Viterbo. Il personale che effettuerà la formazione dovrà essere adeguatamente formato dal produttore.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Nel caso in cui, in corso di vigenza contrattuale, l'Appaltatore dovesse porre in commercio aggiornamenti di sicurezza relativi all'hardware e al software delle maceratrici offerte sarà tenuto ad informare l'Amministrazione Appaltante ed a sostituire od integrare (qualora accordato dall'Azienda ASL medesima e previa sua autorizzazione) quanto necessario, fermo restando tutte le condizioni di fornitura stabilite nel contratto di gara e senza oneri e costi aggiuntivi per questa stazione appaltante.

ART. 6 – ORDINI, LIQUIDAZIONE, FATTURAZIONE E

PAGAMENTI

L'Appalto è finanziato con fondi aziendali.

La fornitura delle apparecchiature e l'erogazione dei servizi di manutenzione e assistenza tecnica saranno remunerati mediante rate di noleggio trimestrali posticipate a canone fisso. Si intendono ivi inclusi, tra gli altri, i costi per la manodopera, le spese di viaggio e di trasferta, le spese di trasporto e di consegna dei beni, i costi di imballaggio e di smaltimento materiali di risulta.

Le forniture dei materiali di consumo saranno remunerate, a misura, sulla base dei fabbisogni che saranno effettivamente manifestati dall'Azienda nel corso dell'esecuzione del contratto e che saranno riportati negli Ordini di Acquisto emessi con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico, valorizzati secondo le condizioni economiche offerte dall'Aggiudicatario.

I valori offerti hanno natura fissa ed immutabile, si riferiscono all'esecuzione delle prestazioni secondo le attività descritte nel Capitolato, nel pieno ed esatto adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali per tutto il periodo di durata contrattuale, e sono comprensivi di ogni spesa, viva e generale, inerente alle attività affidate. Nessun altro onere, diretto o indiretto, potrà essere addebitato all'Azienda per effetto dell'esecuzione del Contratto.

Il pagamento avverrà dietro emissione di apposite fatture.

Ai sensi del D.M. n. 55/2013 le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico:

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF9IAK

DENOMINAZIONE IPA UFFICIO: AZIENDA UNITA' SANITARIA
LOCALE VITERBO

	retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute	
	all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore	
	inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto».	
	La liquidazione delle fatture è subordinata all'accertamento e controllo	
	effettuato dal D.E.C., individuato con Deliberazione n°	
	/..... nella persona del Dott.....	
	Le coordinate bancarie dell'Affidatario per l'accredito dei corrispettivi sono	
	le seguenti:	
	IBAN	
	<u>ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA</u>	
	L'Affidatario, ha presentato la documentazione necessaria ad integrare il	
	contratto ed ha, altresì, ha fornito regolare cauzione definitiva a mezzo polizza	
	fideiussoria (ALLEGATO N° 3).	
	<u>ART. 8 – PENALI</u>	
	L'Aggiudicatario è soggetto a penalità quando ritardi l'esecuzione delle	
	prestazioni oggetto della fornitura richiesta rispetto ai termini indicati in sede	
	di offerta.	
	Fatta salva la responsabilità da inadempimento ed il risarcimento del maggior	
	danno ai sensi dell'art. 1382 C.C., l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere	
	alla ASL Viterbo le seguenti penali:	
	• • 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di	
	ritardo nella consegna/installazione delle Apparecchiature, rispetto al termine	
	richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	giorno di ritardo nella conclusione delle attività di collaudo, rispetto al termine	
		- Pag. 14 di 26 -

	richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta tecnica se migliorativo;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	giorno di ritardo nel presenziare alle sedute di Collaudo che saranno	
	concordate e calendarizzate con questa ASL;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nel ritiro e nella sostituzione delle Apparecchiature (o di una o più parti	
	di esse) risultate in fase di Collaudo difettose ovvero con vizi/difetti di	
	fabbrica, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria offerta	
	tecnica se migliorativo;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nel presenziare nelle sedute di Formazione che saranno concordate e	
	calendarizzate con questa ASL;	
	• 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nell'effettuare le Manutenzioni Preventive Programmate previste che	
	saranno concordate e calendarizzate con questa ASL;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nell'espletamento della Manutenzione Correttiva sulle	
	Apparecchiature, rispetto al termine richiesto ovvero dichiarato con la propria	
	offerta tecnica se migliorativo;	
	• 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di	
	ritardo nella sostituzione di una o più parti, con altra di uguali caratteristiche,	
	entro le tempistiche dichiarate nella offerta tecnica e comunque entro e non	
	oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, in caso di guasto bloccante o	
	malfunzionamento che comporti interruzione del funzionamento superiore ai	
	suddetti 3 giorni lavorativi consecutivi.	
		- Pag. 15 di 26 -

sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa. Fermo restando quanto
sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10%
(dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale, I.V.A. esclusa,
l'amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di
diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di
procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento
dell'eventuale maggior danno subito dall'amministrazione o delle maggiori
spese sostenute al verificarsi di quanto sopra riportato.

L'ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della
Amministrazione al risarcimento del maggior danno.

L'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'impresa derivanti dalla fornitura regolata dalla presente commessa, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l'impresa ha in corso con l'Azienda Sanitaria, a fronte dell'obbligo di emissione di apposita nota di accredito. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 9 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Come da previsioni dell'art. 122 del Codice:

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di
appalto ai sensi dell'articolo 120;

	b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere	
	b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e,	
	con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3,	
	superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a)	
	e b);	
	c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in	
	una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto	
	essere escluso dalla procedura;	
	d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una	
	grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla	
	Corte di Giustizia dell'Unione Europea in un procedimento ai sensi	
	dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.	
	2. Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti	
	dell'appaltatore:	
	a) sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver	
	prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;	
	b) sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di	
	una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle	
	relative misure di prevenzione, di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011,	
	n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i	
	reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.	
	3. Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento	
	delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere	
	la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore	
	dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi	
		- Pag. 18 di 26 -

	del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento	
	disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la	
	stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto	
	scritto comunicato all'appaltatore.	
	4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle	
	prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni	
	del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato,	
	gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a	
	dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e	
	redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento	
	permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto	
	comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.	
	5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al	
	pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente	
	eseguiti.	
	6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e	
	4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti	
	dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori,	
	servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico	
	dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta	
	per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della	
	facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.	
	7. L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e	
	all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della	
	risoluzione del contratto.	
		- Pag. 19 di 26 -

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
--

9. Mancato rinnovo cauzione definitiva e/o RCT.

In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
--

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, la cessione
del contratto è nulla, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1,
lettera d) del prefato Codice. Si applicano per le cessioni di crediti le
disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

L'allegato II.14 del Codice disciplina le condizioni per l'opponibilità alle stazioni appaltanti.

Ai fini dell'opponibilità alle Stazioni Appaltanti, le cessioni di crediti devono
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono
essere notificate alle amministrazioni debtrici.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da

	corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci	
	e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche	
	qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al	
	cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.	
	Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato	
	contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte	
	dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In	
	ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al	
	cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo	
	a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.	
	<u>ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO</u>	
	In conformità a quanto stabilito dall'art. 119, comma 1, del Codice, è fatto	
	divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.	
	Resta fermo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice, in	
	caso di modifiche soggettive.	
	<u>ART. 12 – RECESSO</u>	
	Ai sensi dell'art. 123 del Codice, fermo restando quanto previsto dagli articoli	
	88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle	
	misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,	
	la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento	
	purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o	
	delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore	
	dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel	
	caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi	
	o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all'articolo	
		- Pag. 21 di 26 -

	11 dell'allegato II.14 del Codice.	
	L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante	
	mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con	
	un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante	
	prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo	
	definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.	
	L'allegato II.14 del Codice disciplina il rimborso dei materiali, la facoltà di	
	ritenzione della stazione appaltante e gli obblighi di rimozione e sgombero	
	dell'appaltatore.	
	<u>ART. 13 - RESPONSABILITÀ DELL' AFFIDATARIO</u>	
	A tal proposito, la Società dichiara di aver stipulato idonea polizza	
	assicurativa di R.C.T. (<u>ALLEGATO N° 4 Copia Polizza RCT</u>) a copertura	
	del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo.	
	Nel caso in cui la scadenza della RCT sia antecedente alla scadenza	
	contrattuale, è fatto obbligo all' Affidatario di provvedere	
	all'integrazione/rinnovo della stessa, da trasmettere all'Azienda, pena	
	risoluzione anticipata del contratto.	
	<u>ART. 14 - SUBAPPALTO</u>	
	Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..	
	In sede di gara l'Affidatario ha dichiarato di voler/non voler sub-appaltare	
	parte della fornitura oggetto del presente contratto.	
	EVENTUALI ATTIVITA' IN SUBAPPALTO + %	
	<u>ART. 15 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA – TRASFORMAZIONE –</u>	
	<u>CESSIONE - SCISSIONE</u>	
	L'Aggiudicatario dovrà comunicare il trasferimento dell'azienda anche se	
		- Pag. 22 di 26 -

concernente il solo ramo relativo all'appalto, nonché qualsiasi atto di trasformazione, cessione o scissione agli Istituti entro e non oltre sette giorni dall'evento stesso. L'Azienda si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 2558 del C.C., di recedere dal contratto entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione inviata con PEC qualora la Società cessionaria e/o subentrante non sia in grado di dimostrare di essere in possesso dei medesimi requisiti dell'impresa già affidataria. Si applicano altresì le disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

**ART. 16 - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI
FALLIMENTO DELL'AFFIDATARIO O RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., ovvero di recesso dal Contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del Contratto, l'Azienda provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede in offerta.

**ART. 17 - DICHIARAZIONE di cui all'art. 53 c. 16ter del D.Lgs.
n. 165/2001**

La ditta aggiudicataria dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto

rispetto a quanto previsto dall'art. 53 c. 16ter del D.Lgs. n. 165/2001, integrato dall'art. 1 c.42 della Legge n. 190/2012 che stabilisce che: “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”.

ART. 18- SPESE CONTRATTUALI.

Tutte le spese inerenti gli adempimenti fiscali, comprese le spese di imposta di bollo, di eventuale registrazione del presente contratto, sono a carico dell' Affidatario.

Le prestazioni, oggetto del presente contratto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il Foro di Viterbo.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101/2018, si fa presente che i dati personali forniti dalla ditta saranno raccolti presso l'ASL

VT – Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo, per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente e secondo il “Regolamento Aziendale sulla Protezione dei dati Personali ASL/VT”.

Il D.P.O. dell'Azienda S.L. di Viterbo è l'Avv. Gennaro Maria AMORUSO.

ART. 22 - DISPOSIZIONI FINALI DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato con il presente contratto, valgono e
si applicano le norme vigenti del Codice Civile, ed in particolare il
D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la vigente legislazione regionale per le ASL, la
Documentazione di Gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico, Capitolato
Speciale d'Oneri, Offerta Tecnica, di cui Relazione Tecnico-organizzativa-
illustrativa - DUVRI).

Letto, approvato e sottoscritto

..... **AZIENDA S.L. DI VITERBO**

..... **Il Direttore Amministrativo**

Dr./Sig. **Dr.ssa Simona Di Giovanni**

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. nn. 1341 e 1342 C.C., si approvano espressamente le premesse e gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

..... AZIENDA S.L. DI VITERBO

..... Il Direttore Amministrativo

Dr./Sig. Dr.ssa Simona Di Giovanni

Il presente contratto è firmato digitalmente dai rappresentanti delle
parti, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. - “Codice
Amministrazione Digitale”.